

## **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

1. Alla Società ASD PALLAMANO FEMMINILE CASSANO MAGNAGO
2. Al sig. Massimo Petazzi
3. Alla Società SSD HANDBALL ERICE
4. Al sig. Michele Igardia

Il giorno 28 novembre 2024, alle ore 15.00, si è riunita telematicamente la Corte Sportiva d'Appello della FIGH composta da:

Avv. Enrico CARATOZZOLO - Presidente

Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

Avv. Fabio GERMANI - Componente

per l'esame del reclamo proposto dal legale rappresentante sig. Massimo Petazzi della Società ASD PALLAMANO FEMMINILE CASSANO MAGNAGO (cod. fed. 2830), avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo Nazionale nella gara n. 80598 Cassano Magnago - AC Life Style Erice di Serie A1 Femminile disputatasi il 2 novembre 2024 e pubblicato sul C.U. n. 10 del 06.11.2024

### **premesse che**

- la Società SSD HANDBALL ERICE (cod. fed. 4019) non si è costituita in giudizio, ma ha chiesto di partecipare all'udienza telematica, ove è effettivamente presente;

- è, altresì, presente per la società reclamante il legale rappresentante p.t. sig. Massimo Petazzi, il quale non ha chiesto di essere sentito e, pertanto, si riporta al proprio reclamo, a mezzo del quale ha chiesto di annullare il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale assunto con il C.U. n. 10 del

06.11.2024, con il quale ha omologato la gara n. 80598 Cassano Magnago - AC Life Style Erice, Serie A1 Femminile, del 2 novembre 2024 con il risultato di 5-0 in favore della società SSD HANDBALL ERICE (cod. fed. 4019), anziché con il risultato acquisito sul campo di 21-21;

**rilevato che**

in base alla richiamata documentazione in atti, acquisita da questa Corte, è emerso che:

- il giorno 02.11.2024 alle ore 18.30 si teneva la gara n. 80598 Cassano Magnago - AC Life Style Erice della Serie A1 Femminile;
- al momento della consegna dell'elenco di gara con l'indicazione delle atlete appartenenti alla Società ASD PALLAMANO FEMMINILE CASSANO MAGNAGO (cod. fed. 2830), che avrebbero preso parte all'incontro, veniva inserito a penna il nominativo dell'atleta GOZZI Giulia (n. 19 di maglia) e, conseguentemente, iscritta a referto;
- alle ore 18.46, a gara già in corso, gli Uffici Federali provvedevano a scaricare, per gli opportuni controlli e adempimenti, il certificato di tesseramento della società ASD PALLAMANO FEMMINILE CASSANO MAGNAGO (cod. fed. 2830), nel quale non compariva il nominativo della citata atleta GOZZI Giulia;
- secondo informazioni assunte presso gli Uffici Federali, alle ore 20.37 del 02.11.2024, uno dei direttori di gara contattava per chiarimenti una dipendente della Federazione, in quanto, la compagine arbitrale era impossibilitata a redigere il referto web;
- in particolare, non essendo presente il nominativo dell'atleta GOZZI Giulia nell'elenco dei tesserati disponibili, il suo nominativo non poteva essere telematicamente agganciato dagli arbitri per essere inserito nel referto web;
- la dipendente contattata da uno dei Direttori di gara, previo accesso al gestionale federale, confermava, effettivamente, che l'atleta GOZZI Giulia della società reclamante non poteva essere iscritta a referto, in quanto il suo certificato medico era scaduto alla data del

1° novembre 2024 e, pertanto, quindi in posizione irregolare in occasione della gara del 02.11.2024;

- a fronte di quanto precede, stante la carenza dell'obbligatorio certificato medico in corso di validità alla data dell'incontro in contestazione, il nominativo dell'atleta GOZZI Giulia risulta essere effettivamente stato inserito in modo irregolare nell'elenco gara e nel referto, violando la normativa federale in tema di tesseramento;
- per l'effetto, la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale irrogata con il C.U. n. 10 del 6 novembre 2024 risulta fondata e la conseguente sanzione correttamente comminata.

**P.Q.M.**

La Corte Sportiva d'Appello:

**rigetta il reclamo** e per l'effetto **conferma** la decisione emessa dal Giudice Sportivo Nazionale irrogata con il C.U. n. 10 del 6 novembre 2024.

Deposita contestualmente la motivazione.

Dispone, ai sensi dell'art. 29, 2° comma, del Regolamento Giustizia e Disciplina, l'incameramento del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia versato dalla reclamante.

Manda alla segreteria per i relativi ulteriori incombenzi.

Roma, 28 novembre 2024.

F.to Avv. Enrico CARATTOZZOLO - Presidente

F.to Avv. Massimiliano DI GIROLAMO - Componente

F.to Avv. Fabio GERMANI - Componente